

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1254)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1985, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 2030)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di un disegno di legge (V. Stampato Camera n. 13)

d'iniziativa popolare

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 62, 134, 152, 294, 482, 517, 628, 704, 729, 786, 1005)

d'iniziativa dei deputati MARTINAT, VALENSISE, MENNITTI, SOSPIRI, TATARELLA, RUBINACCI, RAUTI e ABBATANGELO (62); BOZZI, BASLINI, BATTISTUZZI, D'AQUINO, DE LORENZO, DE LUCA, FACCHETTI, MELILLO, PATUELLI, SERRENTINO, STERPA e ZANONE (134); BUBBICO, GALLONI, CRISTOFORI, MANCINI Vincenzo, BORRUSO, BIANCHI, BERNARDI Guido, MAZZOTTA, MISASI, NAPOLI, PISANU, PUMILIA e ROSSI DI MONTELEA (152); IANNIELLO (297); ARISIO, BATTAGLIA, LA MALFA, DEL PENNINO, MEDRI, CASTAGNETI, DI BARTOLOMEI, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, FUSARO e PELLICANÒ (482); MAZZOTTA, SEGNI, ABETE, ANDREATTA, ANDREOLI, ARMELLIN, ASTORI, AUGELLO, BALESTRACCI, BAMBI, BERNARDI Guido, BIANCHI, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, BOTTA, BRESSANI, BRICCOLA, CAFARELLI, CARELLI, CASATI, CASINI Carlo, CIRINO POMICINO, CITARISTI, COLONI, COMIS, D'ACQUISTO, DAL MASO, DRAGO, FERRARI Silvestro, FIORI, FOTI, GAROCCHIO, GIGLIA, GRIPPO, LA PENNA, LATTANZIO, SAVIO, LO BELLO, LOMBARDO, MALFATTI, MANCINI Vincenzo, MELELEO, MENEGHETTI, MENSORIO, MERLONI,

MEROLLI, MORA, NAPOLI, NUCCI Mauro, ORSINI Gianfranco, PASQUALIN, PATRIA, PELLIZZARI, PERRONE, PERUGINI, PUMILIA, RABINO, RADI, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROSSI di MONTELERA, RUSSO Ferdinando, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele, RUSSO Vincenzo, SANGALLI, SCAIOLA, SCRLATO, SEDATI, SENALDI, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, TEDESCHI, TESINI, USELLINI, VENTRE, VINCENZI, VITI, ZAMBERLETTI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI, ZOSO e ZUECH (517); BELLUSCIO, MASSARI e CUOJATI (628); FORMICA, SACCONI, COLUCCI, CRESCO, AMODEO, ANIASI, ARTIOLI, FERRARI MARTE, ALBERINI, CURCI, DIGLIO, FIANDROTTI, MANCHINU, MUNDO, ROMANO, SANGUINETI, SEPPIA, TRAPPOLI, ZAVETTIERI, ANDÒ, BALZAMO, BARBALACE, COLZI, FINCATO GRIGOLETTO, MANCA, MARIANETTI, PIRO e SALERNO (704); MONTESSORO, RICOTTI, PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, FRANCESE, BELARDI MERLO, SAMÀ, SANFILIPPO, LOPS, DANINI, GASPAROTTO, POCHETTI, BIRARDI, GROTTOLA, CERRINA FERONI e MARRUCCI (729); FERRARI MARTE (786); TRANTINO, MARTINAT, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, VALENSISE, MENNITTI, SOSPIRI, TATARELLA, RUBINACCI, RAUTI, ABBATANGELO, TRINGALI, MANNA, MACERATINI e BOETTI VILLANIS AUDIFREDI (1005)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 marzo 1985*

Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai ».

Art. 2.

1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.

3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.

Art. 3.

In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 2, della presente legge.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

Art. 5.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 6.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.